

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1) E' costituita per volontà dei fondatori Franco Spina, Maria Russo, Ilaria Spina e Marco Spina, la Fondazione denominata: "FONDAZIONE SPINA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o in forma abbreviata "FONDAZIONE SPINA ONLUS" (di seguito chiamata "Fondazione").

E' fatto obbligo di uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2) La Fondazione ha sede legale in San Giuliano Milanese (Milano), via del Tecchione 36B.

3) Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà aprire uffici nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, che svolgeranno la loro attività nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla sede centrale ed ovviamente nel rispetto dello statuto della fondazione.

4) La Fondazione non ha finalità di lucro ed esaurisce le proprie finalità dell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

5) La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Natura e disciplina

1) La Fondazione, persona giuridica privata dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

2) La Fondazione prevede espressamente l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; stesso obbligo vale per le riserve e i fondi

costitutivi. Vigè l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 3 - Scopi, finalità e settori d'intervento

- 1) La Fondazione è apolitica e ha lo scopo di favorire la dignità della persona.
- 2) Per perseguire tale scopo la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, esclusivamente attività riconducibili a uno o più dei seguenti settori:
 - a) Assistenza sociale e sociosanitaria, in particolare rivolta a minori e anziani, portatori di handicap e in condizioni di disagio;
 - b) Educazione rivolta ai soggetti indicati al punto a);
 - c) Formazione rivolta ai soggetti indicati al punto a);
 - d) Beneficienza indiretta.
- 3) La Fondazione potrà svolgere ogni attività idonea e direttamente connessa ai suoi scopi senza limitazioni di sorta, sia direttamente, sia per il tramite di Comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenuti dalla Fondazione, sia in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati.

Lo scopo della Fondazione si realizza anche attraverso concessioni di contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio diretti ai soggetti di cui al punto 2 lettera a). La Fondazione organizzerà occasionalmente manifestazioni,

convegni, incontri, pubblicazione di materiale informativo anche su supporto informatico riguardanti le proprie finalità istituzionali. La Fondazione potrà inoltre creare siti Internet, con funzioni di servizio e comunicazione, il tutto purché preordinato al conseguimento del suo scopo.

Nell'ambito dell'attività di beneficenza indiretta, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/1997, la Fondazione potrà concedere erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

4) La Fondazione sostiene progetti ed iniziative anche mediante gli investimenti del proprio patrimonio di cui al successivo articolo 5.

5) Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata, nonché di attività diverse da quelle menzionate nel precedente punto 2) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

6) La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 4 - Programmazione delle attività

Gli indirizzi strategici, le linee e le priorità di azione sono definiti dal Consiglio di Amministrazione in un documento programmatico previsionale pluriennale al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Articolo 5 - Patrimonio

1) Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) la dotazione iniziale così come risulta dall'atto costitutivo;

b) conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;

c) beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa;

d) contributi dello Stato e di altri organismi ed istituzioni, nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati;

e) eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute e le eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore o per delibera del Consiglio di Amministrazione;

f) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

g) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2) All'atto dell'erogazione, il singolo partecipante potrà richiedere che la propria contribuzione venga finalizzata al perseguimento di specifici obiettivi e/o progetti di particolare rilevanza, in funzione dell'importo dell'erogazione, purché rientranti nelle finalità di cui all'art. 3.

3) Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della fondazione ed i relativi organi devono preservarne l'integrità.

4) La Fondazione non può contrarre debiti di natura finanziaria sotto qualsiasi forma.

Articolo 6 - Finanziamento delle attività

1) La Fondazione svolge le proprie attività con:

- a) i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e gli eventuali oneri previsti da specifiche norme di legge;
- b) gli eventuali avanzi di gestione;
- c) gli eventuali utilizzi del fondo per la stabilizzazione delle erogazioni;
- d) gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie;
- e) ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio;
- f) gli eventuali utilizzi del fondo di dotazione;
- g) gli eventuali contributi dello Stato e di altri organismi ed istituzioni nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati.

2) Le entrate della Fondazione sono integralmente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali, con l'esclusione di qualsiasi diversa destinazione.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente della Fondazione;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Revisore legale.

Articolo 8 - Presidente

1) Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e può essere rieletto.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, promuove le attività della Fondazione, sovrintende all'esecuzione delle delibere del

Consiglio di amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.

3) Il Presidente inoltre:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare in ciascuna adunanza;

b) esercita le funzioni conferite dal Consiglio secondo le modalità indicate al successivo articolo 10;

c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

d) provvede a mantenere i rapporti con l'autorità tutoria.

4) Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

5) Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione.

6) Il Presidente cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

7) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il componente più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con le stesse

modalità previste per la elezione del Presidente, di cui fa le veci in caso di assenza od impedimento.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

1) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente, un Vice Presidente e da due consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è nominato inizialmente nell'atto costitutivo.

2) I Consiglieri durano in carica sino a dimissioni.

3) Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4) Il Consiglio può essere integrato per cooptazione da parte dei Consiglieri in carica.

5) In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei Consiglieri cessati tramite cooptazione.

Articolo 10 - Competenze e funzionamento del Consiglio di

Amministrazione

1) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate e presiedute dal Presidente di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da un componente. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno due volte all'anno con le seguenti modalità:

a) gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare sono inviati, con strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno sette giorni prima della riunione ai singoli membri del Consiglio e al Revisore;

b) in caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione;

c) per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica;

d) il Consiglio delibera a maggioranza, a votazione palese;

e) le delibere inerenti le modifiche statutarie e le nomine dei membri del Consiglio che siano cessati dalla carica devono essere prese in presenza di tutti i membri del Consiglio in carica;

f) in caso di parità prevale il voto di chi presiede;

g) il Segretario Generale della Fondazione è anche Segretario del Consiglio di Amministrazione;

h) i verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente (o in caso di sua assenza dal Vice Presidente) e dal Segretario stesso.

2) Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione senza limitazione alcuna ed in particolare ad esso spetta:

a) di redigere e approvare il bilancio preventivo dell'esercizio in corso entro il mese di gennaio ed il bilancio consuntivo annuale dell'esercizio precedente entro il mese di aprile;

b) di deliberare sulle erogazioni della Fondazione, sugli investimenti del patrimonio ed in merito al più sicuro e conveniente impiego del patrimonio stesso;

c) di deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed

altri enti pubblici e privati;

- d) di deliberare, nei modi di legge, l'accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni e contributi;
- e) di provvedere all'amministrazione del patrimonio della Fondazione ed alla gestione delle entrate e delle uscite;
- f) di provvedere alla elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- g) di provvedere alla nomina del Segretario Generale;
- h) di procedere alla nomina dei membri del Consiglio in sostituzione di quelli che siano cessati dalla carica per dimissioni o decesso;
- i) di deliberare eventuali modifiche dello statuto da sottoporre alle autorità competenti per l'approvazione nei modi e termini di legge;
- l) di deliberare sulla costituzione e partecipazione a società strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio Stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nei modi di legge.

3) I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione d'ufficio nei limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Revisore Legale

1) Il controllo amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un revisore legale, iscritto nell'apposito registro, nominato dai Fondatori.

2) Il Revisore Legale resta in carica per tre esercizi, compreso quello di nomina, fino al termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio. Può essere riconfermato nell'incarico.

3) Il Revisore Legale è l'organo di controllo della Fondazione e ha la funzione di sorvegliare sul corretto adempimento degli obblighi di Legge e di Statuto ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Il Revisore Legale verifica:

a) con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità dell'ente e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) che il bilancio consuntivo di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili esprimendo con apposita relazione il proprio giudizio.

4) Il Revisore Legale può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e potrà parteciparvi senza diritto di voto.

Articolo 12 - Segretario Generale

Il Segretario Generale:

1) predispone i programmi annuali relativi all'attività ordinaria ed alle iniziative straordinarie della Fondazione e ne dà attuazione una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione;

2) provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Segretario Generale:

a) partecipa, senza diritto di voto, salvo nel caso sia anche Consigliere di Amministrazione, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione essendo anche Segretario del Consiglio;

- b) su indirizzo del Presidente, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
 - c) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) può ricevere dal Presidente il conferimento di procure per singoli atti o per singole categorie di atti.
 - e) dirige gli uffici della Fondazione.
- 3) Per lo svolgimento delle sue attività il Segretario Generale potrà avvalersi dell'operato di commissioni e/o di collaboratori.

Articolo 13 - Bilanci

- 1) L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2) Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.
- 3) Ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, il bilancio dell'esercizio precedente e una relazione che illustra l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle principali erogazioni effettuate nell'esercizio. Entro il mese di febbraio il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Revisore. Il bilancio deve essere approvato entro il mese di aprile.
- 4) Nella propria relazione sull'andamento dell'esercizio, il Revisore formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.
- 5) La Fondazione si obbliga a mettere a disposizione presso la sua sede per i

fondatori copia del bilancio di previsione e del consuntivo. Detta documentazione sarà inviata al domicilio dei fondatori che ne facciano richiesta.

Articolo 14 - Liquidazione

1) La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

2) Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori scelti tra i membri del Consiglio stesso.

3) E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1966, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le vigenti norme di legge.